



NORMATIVA

Essendo inesistente, anche in Italia, una normativa specifica, è legittimo pensare che alle ceneri derivanti da cremazione animale possano essere applicate le stesse norme riguardanti la cremazione umana.

E' quindi possibile la dispersione delle ceneri, nel rispetto della legge (legge 130/01, articolo 3, comma 1, lettera C) o la loro conservazione in apposito contenitore denominato "urna cineraria".

L'urna cineraria può essere sotterrata o conservata; anche al di fuori di un cimitero.

La conservazione è consentita in contenitori di qualunque forma e dimensione purché adatti a contenere le ceneri ed evitarne un'involontaria dispersione. A tale scopo, l'urna cineraria, deve essere chiusa (sigillata) ma non richiede una chiusura a tenuta stagna (circolare Min. Sanità n. 24/93, paragrafo 14.1, lettera d).

E' consentita anche la sepoltura dell'urna.

In questo caso l'urna stessa deve essere di materiale biodegradabile (in analogia con quanto previsto per l'inumazione di feretri) ad esempio, legno, cellulosa e cartone, con spessori minimi, proprio per facilitarne la naturale decomposizione a contatto con il terreno (D.P.R. 285/90, capo XIV, articolo 75, comma 1).

Non essendo soggetto a restrizioni, anche lo spostamento delle ceneri, può essere effettuato da chiunque. Anche da un privato cittadino che si avvale dei normali mezzi di trasporto.

L'unica ragionevole eccezione potrebbe esser e rappresentata, come già detto, dal caso piuttosto remoto di ceneri contaminate radioattivamente.

E' utile ricordare che secondo la Legge Italiana le ceneri di un cadavere (umano) contenute in un'urna costituiscono un'unità inscindibile, non possono quindi, esser ripartite in più contenitori oppure esser solo parzialmente tumulate o disperse. Nulla è specificato per quanto riguarda gli animali.

La pratica crematoria non è però l'unica possibilità di dare un degno riposo eterno ai nostri amici.

Il regolamento della Comunità Europea deroga, infatti, ai singoli Stati membri, la facoltà di permettere l'interro degli animali da compagnia deceduti (capo V, articolo 24, paragrafo 1, lettera a). E' quindi consentita la sepoltura.

LA SEPOLTURA

Come per gli altri stati europei, anche nella legislatura italiana, pochissime sono le disposizioni che regolano la sepoltura di animali.

Come già accennato, è rigorosamente vietato gettare i corpi degli animali deceduti nei cassonetti, perché potrebbero diventare causa del diffondersi di malattie.

E' autorizzata la sepoltura nel rispetto di due regole fondamentali:

la prima, e la più importante, impone l'obbligo di accertare preventivamente che nel terreno non siano presenti falde acquifere onde scongiurare il pericolo d'inquinamento della stesse.

La seconda, autorizza l'interro della salma soltanto nel terreno di proprietà del detentore o proprietario dell'animale o in altro terreno privato ma con il consenso del proprietario del terreno stesso.

E' vietata quindi, la sepoltura in terreni comunali, statali, di demanio o pubblici.

In alternativa, è possibile l'inumazione in un cimitero per animali. In questo caso è necessaria la certificazione di un Medico Veterinario, che attesti la totale assenza di malattie infettive e diffusive della specie (in ottemperanza del già citato allegato II, capitolo III, paragrafi 1 e 5 del regolamento CE 1774/02).

Il feretro (bara), di qualunque tipo esso sia, (inteso come cassa, contenitore o sacco) deve essere di materiale biodegradabile al fine di favorirne la decomposizione.

Sono, pertanto vietate casse di metallo o di qualunque altro materiale non biodegradabile.

Non esiste nessuna restrizione per quanto riguarda la decorazione delle tombe.

Anche i cimiteri per animali, così come quelli per umani, sono sottoposti alla vigilanza comunale.

NORMATIVA ITALIANA RIGUARDANTE LA CREMAZIONE O SEPOLTURA DI ANIMALI DA COMPAGNIA

SINTESI DELLA NORMATIVA VIGENTE

Tutti noi che godiamo della compagnia di un animale, siamo tenuti al rispetto di alcune normative. Fra queste c'è anche quella che regola il triste momento della morte del nostro amico.

È importante specificare che la legge impone l'obbligo di provvedere alla collocazione definitiva del corpo dell'animale deceduto, vietandone l'abbandono, lo scarico o l'eliminazione incontrollata (in Italia, questa violazione è punita ai sensi del D. Lgs. n. 36/2005, art. 4 che prevede una sanzione amministrativa che può arrivare fino a Euro 28.000,00).

La Comunità Europea ha disciplinato quest'argomento con una serie di leggi che sono contenute nel "REGOLAMENTO CE 1774/02" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (GUCE) con n. L. 273 del 10 ottobre 2002 e recepito in Italia con D. Lgs. n. 36/2005).

Nel testo di questa legislazione, si definiscono "animali da compagnia" quegli animali appartenenti ad una specie abitualmente nutrita e tenuta dall'uomo a fini diversi dall'allevamento e da esso non consumata (capo I, art. 2, lettera h), altrimenti detti "animali d'affezione".

Il suddetto regolamento stabilisce le norme per tutto ciò che riguarda l'ultimo viaggio delle spoglie dei nostri piccoli amici (capo I, art. 1, paragrafo 1, lettera a), decretando che, per adempiere a quest'atto di rispetto, che ricordiamo essere un obbligo sancito dalla legge, esistono due possibilità: la cremazione e la sepoltura.

LA CREMAZIONE

Per avere la consapevolezza della categoria di appartenenza, e del conseguente tipo di cremazione prevista per il nostro animale, dobbiamo fare riferimento all'articolo del già citato regolamento europeo che identifica gli animali d'affezione (o animali da compagnia) come appartenenti alla CATEGORIA I (capo II, art. 4, paragrafo 1, lettere a e iii e al capo II, art. 4, paragrafo 2, lettera).

Non è prevista nessuna particolare norma igienico-sanitaria per il trasporto della salma (trasporto singolo) fino al centro di cremazione, fatta eccezione per l'obbligo del certificato sanitario, nel caso in cui il decesso sia avvenuto per malattia o eutanasia, redatto da un veterinario ed attestante la non contagiosità della malattia stessa (allegato II, capitolo III, paragrafi 1 e 5).

Una copia di tale certificato deve essere conservata per almeno 2 anni (allegato II, capitolo V).

È fortemente consigliato l'utilizzo di un apposito sacco da trasporto monouso.

Per gli "addetti ai lavori", una serie di ulteriori articoli (capo II, art. 7, paragrafi 1 e 2; allegato II, capitolo I, paragrafo 2, lettera b, punto iii; allegato II, capitolo II, paragrafi 1-2-3-4) stabiliscono anche gli accorgimenti da tenere nel caso di trasferimento all'impianto crematorio di più esemplari contemporaneamente.

Esistono, infatti, due tipi di cremazione: quella collettiva e quella singola.

La cremazione collettiva, a fronte di un minor costo, ha l'enorme svantaggio di non poter diversificare le ceneri risultanti. Viene così negata la possibilità di ricevere, per disperdere o conservare, i resti del nostro amico deceduto.

Chi sente questa esigenza, deve però ricordare che esiste la possibilità di effettuare cremazioni singole accordandosi direttamente con i gestori degli impianti, oppure rivolgendosi a quegli impianti specifici spesso ubicati, o in qualche modo collegati, ai cimiteri per animali.

Impianti e cimiteri che, fortunatamente, stanno avendo un concreto sviluppo.

La già più volte citata normativa europea (regolamento CE 1774/02) identifica le ceneri risultanti dalla cremazione come residui (allegato IV, capitolo IV, paragrafo 9), ma non stabilisce nessuna procedura di smaltimento delle stesse (a meno che non vi sia stata contaminazione radioattiva).